

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE E L'ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione Consiglio provinciale n. 104 del 7.10.1997
Modificato con deliberazione Consiglio provinciale n. 65 del 20.06.1998
Modificato con deliberazione Consiglio provinciale n. 77 del 20.07.1998
Modificato con deliberazione Consiglio provinciale n. 122 del 23.09.1999

ART. 1 IL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

- 1- La Provincia applica il controllo interno di gestione secondo le modalità stabilite dal D.L.vo 3.2.93, n.29, dal D.Lvo 25.2.95 n.77, dal proprio Statuto e dai propri regolamenti.
- 2- Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione e della economicità della spesa pubblica locale.
- 3- Il Controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, è finalizzato a orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:
 - a) la corretta individuazione degli obiettivi per la collettività amministrata;
 - b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi stabiliti sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili;
 - c) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 2 FASI DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

- 1- Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;
 - d) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo;
 - e) elaborazione di relazioni periodiche riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti.
 - f) assunzione di funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la formazione dei programmi o la realizzazione dei progetti.

ART. 3 NUCLEO DI VALUTAZIONE

- 1- Il Nucleo di valutazione opera in posizione di piena autonomia e risponde direttamente, svolgendo funzioni di controllo gestionale, al Presidente della Provincia. E' composto da tre membri ed è nominato con deliberazione della Giunta Provinciale, entro un mese dal suo insediamento. Resta in carica per il periodo stabilito dalla Giunta, salvo motivata revoca anticipata di uno o più componenti e comunque per un periodo non superiore a quello del mandato del Presidente della Provincia.
- 2- I tre componenti vengono individuati:

- a) nel Direttore Generale o, in caso di mancata nomina, nel Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
 - b) in due esperti esterni, dotati di specifiche professionalità e competenze così definite:
 - una professionalità riferita a competenze acquisite nell'organizzazione e direzione del personale, con esperienza nella valutazione dei dirigenti;
 - una professionalità dotata di competenze acquisite in materia di controllo di gestione, sia sotto l'aspetto dell'analisi di organizzazione che sotto l'aspetto della gestione economica.
- 3- Per lo svolgimento dell'attività di competenza, si avvale di una apposita struttura di supporto prevista dall'art. 58 del vigente Regolamento provinciale di contabilità.
 - 4- In sede di prima attuazione, il Nucleo di valutazione è nominato entro 60 gg. dall'intervenuta esecutività del presente Regolamento.
 - 5- Il Nucleo di valutazione ha altresì il compito di supportare il Presidente nella valutazione dell'attività dei dirigenti.
 - 6- Ai componenti esperti compete un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari a quello spettante ai Revisori dei Conti.
 - 7- Ai componenti spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi spetta, altresì ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente. I rimborsi indicati non possono comunque superare il limite massimo del 10 % del compenso spettante.

ART. 4

MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

- 1- Il Nucleo di valutazione effettua l'esame della gestione dell'Ente in relazione agli obiettivi esplicitati in programmi e progetti, nella relazione previsionale e programmatica e nel piano esecutivo di gestione. A tal fine definisce annualmente sulla base degli indirizzi del Presidente della Provincia, i criteri di valutazione della gestione dell'ente, fornendo ai dirigenti responsabili il quadro degli indicatori su cui verrà effettuato il controllo interno di gestione. In riferimento ad ogni settore dell'Ente, il Nucleo di valutazione può identificare alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche su cui approfondire l'esame e la valutazione.
- 2- L'attività di rilevazione dei costi e dei risultati e di costruzione degli indicatori viene svolta dall'apposita struttura prevista dall'art.58 del Regolamento di contabilità.
- 3- La rilevazione dei costi è tratta per ogni servizio dal conto del bilancio e dal conto economico. In riferimento ai singoli servizi il controllo è svolto verificando anche i mezzi finanziari acquistati ed i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.

- 4- Gli indicatori rilevati vengono, ai fini della valutazione dei risultati, rapportati a parametri che possono essere sia interni, storici, oppure esterni, nazionali o zionali.
- 5- I dirigenti anche singolarmente, possono prendere visione delle analisi condotte dalla struttura di cui al precedente comma 2° utilizzare dati, indicatori ed ogni altra notizia relativa al settore di propria competenza, al fine anche di poter correggere tempestivamente eventuali situazioni di criticità.

ART. 5 RELAZIONI PERIODICHE

- 1- La struttura di cui al precedente art. 4 punto 2, predispone appositi rapporti periodici sulle rilevazioni eseguite. Tali rapporti sono inviati al Presidente, al Nucleo di Valutazione ed ai Dirigenti per le attività di competenza.
- 2- Il Nucleo di Valutazione, avvalendosi dei rapporti di cui al 1° comma, predispone, con cadenza almeno semestrale, una relazione strutturata in modo da evidenziare, in termini documentati e sintetici, ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnalare eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze, ecc.).
- 3- Le relazioni del Nucleo di Valutazione sono trasmesse al Presidente, al Collegio dei revisori e ad ogni Dirigente per la parte di sua competenza.
- 4- L'attività del Nucleo di Valutazione si esplicita, altresì, in una relazione a cadenza annuale, la quale, oltre a comprendere una parte descrittiva dell'attività dell'ente adeguatamente documentata, può contenere una serie di suggerimenti, anche a supporto dei dirigenti, tesi al miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'attività amministrativa.

ART. 6 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DIRIGENZIALE

- 1- Il Nucleo predispone una relazione contenente la proposta di valutazione delle prestazioni individuali dei dirigenti.
- 2- La relazione è trasmessa in via riservata al Presidente della Provincia.
- 3- Per una corretta e trasparente attività di valutazione dei dirigenti, che deve essere svolta anche al fine dell'attribuzione dell'indennità dirigenziale prevista dal contratto di lavoro, il Nucleo di Valutazione predispone preliminarmente i criteri su cui effettuare la valutazione che deve, di regola, basarsi su metodologie idonee alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi. Ove ciò non fosse possibile, la valutazione dei risultati viene attuata attraverso schede preventive di valutazione personalizzate definite con il dirigente interessato.
- 4- Per la valutazione delle prestazioni individuali dirigenziali il Nucleo assume riferimento:
 - a) grado di conseguimento degli obiettivi generali e degli indirizzi espressi dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente, nonché degli obiettivi assegnati in fase di PEG;

- b) capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e contemperando i complessivi impegni richiesti dalla funzione;
- c) capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune motivazioni tecnologiche e procedurali con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;
- d) quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati;
- e) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di crisi ed urgenze od a processi di cambiamento organizzativo.

5- La valutazione dei dirigenti è effettuata dal presidente, sentita la Giunta, sulla base delle proposte di valutazione espresse da parte del nucleo di valutazione..

La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalle singole strutture è formalizzata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con modalità stabilite dal nucleo di valutazione e con garanzia del contraddittorio.

La valutazione ha per oggetto l'attività svolta dal singolo settore nell'anno di riferimento.

Avviene sulla base di una relazione redatta dal dirigente, e su ogni altro elemento utile a garantire oggettività e trasparenza.

L'esito della valutazione viene comunicato dal presidente a ciascun dirigente.

6- L'inosservanza degli obiettivi generali e degli indirizzi espressi dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente nonché degli obiettivi assegnati in fase di PEG, ovvero il risultato negativo annuale della gestione può comportare, previa controdeduzioni degli interessati, la revoca dell'incarico, l'assegnazione di altro incarico di minore rilevanza, sino all'eventuale collocamento a disposizione per la durata massima di un anno. I tale posizione al dirigente sono affidate funzioni, anche non comportanti la direzione di un settore, adeguate alle proprie professionalità e attitudini, con l'attribuzione di un'indennità di funzione commisurata alla qualità delle funzioni svolte.

Trascorso il periodo di disponibilità il dirigente viene riassegnato alla direzione di un settore o gli vengono affidate specifiche responsabilità organizzative.

Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si tiene conto all'atto delle assegnazioni o dei rinnovi di incarichi di direzione.

Restano tuttavia ferme, le disposizioni di cui al Capo V del CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 10 Aprile 1996, nonché le vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile, amministrativa, contabile e disciplinare.

ART. 7

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1- Il Presidente della Provincia, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal Nucleo di valutazione per il controllo interno.

- a) verifica l'osservanza degli indirizzi impartiti, e delle priorità stabilite;
- b) modifica ed integra gli indirizzi, le priorità e i provvedimenti stessi;
- c) comunica al Consiglio il referto annuale del controllo interno di gestione.